



COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'AUTO DENUNCIA TARSU**

**Approvato con atto di Consiglio Comunale
n. 59 del 28 dicembre 2010**

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica, con le specifiche successivamente riportate, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

Art. 2 - (Oggetto)

1. Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni in materia di TARSU commesse fino al 31 dicembre 2010.

Art. 3 - (Violazioni TARSU oggetto della definizione agevolata)

1. Possono essere definite, con il pagamento del tributo e di una sanzione pari al 10%, senza la corresponsione degli interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2010, attinenti agli obblighi di dichiarazione non adempiuti per gli anni 2010 e precedenti.
2. Possono essere definite con il pagamento del tributo, senza irrogare sanzioni e interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2010, attinenti agli obblighi di dichiarazione irregolarmente adempiuti per gli anni 2010 e precedenti.
3. La definizione agevolata inizia ad operare con la presentazione entro il 31 marzo 2011 delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido, può essere direttamente compilata con sistemi informatici presso l'Ufficio Tributi, ovvero inviata al Comune con raccomandata senza avviso di ricevimento o in alternativa presentata all'Ufficio Protocollo, il quale rilascerà copia con attestazione di ricevimento.

Art. 4 - (Modalità di riscossione)

1. Il Comune, per l'incasso delle somme dovute in base alla definizione agevolata TARSU, può adottare il sistema della riscossione diretta o della formazione del ruolo.
2. Nel caso venga optato per la riscossione diretta, le violazioni di omesso o minore versamento della TARSU, conseguenti all'omissione o all'infedeltà denunciata, devono essere sanate entro la stessa data di cui al comma 2 dell'art. 3 con il pagamento di un bollettino consegnato direttamente o inviato al contribuente a cura dell'Ufficio Tributi.
3. Qualora si scelga il sistema della riscossione mediante concessionario, l'Ufficio Tributi provvederà ad iscrivere le somme, derivanti dall'omissione o dall'infedeltà dichiarata, in un ruolo da formare e rendere esecutivo nei termini di decadenza stabiliti dalla Legge.

Art. 5 - (Perfezionamento della definizione agevolata e rateazione)

1. Nel caso la somma da corrispondere sia superiore a € 400, su richiesta del contribuente l'importo potrà essere pagato in tante rate quanti sono gli anni oggetto di definizione, ciascuna di ammontare pari al tributo dovuto per ogni anno e scadente l'ultimo giorno non festivo di ogni mese successivo a quello indicato dall'ufficio per la prima rata. Qualora la tassa di cui si richiede il frazionamento è riferita ad un solo anno, l'Ufficio provvederà a compilare quattro bollettini di uguale importo, con le stese scadenze di cui sopra.
2. Nel caso di riscossione tramite ruolo questo sarà emesso con rata unica. Il contribuente con debito tributario superiore a € 400 potrà però chiedere per iscritto la rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario. In questo caso operano gli stessi criteri di rateizzazione dell'importo, mentre i pagamenti delle varie rate dovranno essere eseguiti entro l'ultimo giorno non festivo di ogni mese successivo a quello di ricevimento dell'avviso bonario.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto alle scadenze stabilite.

Art. 6 - (Tributo provinciale)

1. Nell'ipotesi di riscossione diretta, l'importo incassato a titolo di tributo provinciale sarà riversato alla Provincia di Macerata mediante operazione di Tesoreria entro il 31/12/2011.

Art. 7- (Omesso o minore pagamento dell'importo stabilito con la definizione agevolata)

1. Il contribuente che, avvalendosi del procedimento della definizione agevolata TARSU, non adempia in tutto o in parte al pagamento del dovuto nei termini stabiliti, decadrà dal beneficio. In conseguenza di ciò l'Ufficio Tributi provvederà ad emettere avviso di accertamento con le modalità stabilite dalla vigente normativa. A tal proposito l'omissione o l'infedeltà si considererà sanata dall'anno d'imposta 2011.
2. I parziali versamenti saranno dedotti dagli importi inseriti a ruolo con appositi provvedimenti di sgravio da emettere entro 30 giorni dalla data di esecutività del ruolo stesso.

Art. 8 - (Rigetto delle domande di definizione agevolata)

1. L'Ufficio Tributi, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento in quanto non rientranti nelle casistiche previste dalla normativa in vigore, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato a cura dei messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
2. Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

Art. 9 - (Pubblicità del regolamento)

1. Il responsabile del Servizio Tributi provvede a dare pubblicità al presente regolamento mediante distribuzione gratuita del testo a chiunque ne faccia richiesta, mediante pubblicazione sul sito comunale, nonché mediante una lettera informativa da inviarsi a tutti i contribuenti.

Art. 10 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.